



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

24/59/CR05/C8



## ORDINE DEL GIORNO RELATIVO ALL'ADOZIONE DI UN INDIRIZZO DI RESIDENZA FITTIZIO PER LE DONNE VITTIME DI OGNI FORMA DI VIOLENZA

### La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

- Premesso che la violenza sulle donne, lo stalking, assume diverse vesti; dalle più subdole, consistenti in pressioni psicologiche o sociali, fino alle aggressioni e lesioni, per finire in omicidi. Purtroppo, soprattutto quando gli atti consistono in minacce, l'intervento repressivo può tardare a intervenire;
- Basandosi sulla struttura della Convenzione di Istanbul, il Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2017-2020) si basava su una serie di strategie imprerniate sulla prevenzione, sulla protezione ed il sostegno, nonché sulla persecuzione e punizione (repressione); accanto a queste, un piano trasversale di politiche integrate, un sistema integrato di raccolta di dati e attività di monitoraggio e valutazione, finalizzato ad armonizzare i sistemi di intervento, responsabilizzando i vari livelli di amministrazione competenti;
- Visto come l'esperienza insegna che l'attore responsabile di atti violenti nei confronti della partner difficilmente demorde dai propri intenti, alternando periodi di apparente rispetto delle eventuali prescrizioni ricevute, a episodi in cui, avendone la possibilità, avvicina la vittima. Episodi che non poche volte degenerano in nuova violenza o femminicidi;
- Valutato che:
  - ✓ occorre, quindi, in presenza di situazioni potenzialmente pericolose, in cui la donna si sia allontanata dalla propria casa (fosse essa condivisa o meno con l'ex partner), impedire all'ex partner la conoscenza dell'attuale luogo in cui la donna si trova. Ciò, proprio al fine di inibire ogni possibilità di avvicinamento;
  - ✓ la normativa anagrafica è regolata dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e dal relativo regolamento di attuazione (d.p.r. 30 maggio 1989, n. 223). Nel 2012, con decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è stata istituita una unica anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR);
  - ✓ gli adempimenti fra comuni passati in ANPR, dal d.p.r. 223/1989, sono regolati dal d.p.r. 17 luglio 2015, n.126.

- Visto che:

- ✓ l'ufficiale di anagrafe è tenuto a rilasciare a chiunque ne faccia richiesta i certificati di residenza, ciò pone notevoli problemi nel caso di residenze protette per donne e minori in situazioni di pericolo, perché vanifica alla radice ogni sforzo compiuto dai servizi a loro sostegno e, complice l'interoperabilità dei registri prevista dal ANPR, rende possibile ottenere tali informazioni recandosi presso qualunque comune aderente alla rete; un numero che andrà progressivamente incrementando;
  - ✓ è evidente lo "scontro" fra gli interessi al corretto svolgimento del procedimento penale, anche a tutela della persona accusata (la legge 15 luglio 2009, n. 94 articolo 3, comma 3 8.4, impone alla vittima di fornire precise informazioni), i generici interessi all'accesso ai dati previsti dal sistema anagrafico, e il bisogno di tutelare, in maniera anticipata, la persona già vittima di atti persecutori o di uno o più episodi di violenza, dall'avvicinamento da parte del soggetto violento o da altri da lui inviati o delegati;
  - ✓ la via di uscita da tale conflitto di interessi, che permetta la soddisfazione di tali interessi, ponendo al vertice la sicurezza della vittima, è quella della creazione di un indirizzo "fittizio" (istituto già previsto, anche se a diversi fini); un "indirizzo istituzionale in convivenza" che, garantendo la residenza anagrafica con i diritti connessi anche per la vittima stessa, possa fungere come riferimento per il ricevimento di comunicazioni con la possibilità della loro notifica alle persone, senza che sia noto il loro reale indirizzo.
- Preso atto che manca, in tal senso, una norma di livello nazionale, che possa permettere alle donne vittime di violenza di poter ricevere atti e notifiche, senza che la loro effettiva residenza possa essere conosciuta.

Tutto ciò premesso e considerato;

**Impegna il Governo**

ad adottare una normativa a livello nazionale in relazione all'istituzione di un indirizzo di residenza fittizio per le donne vittime di ogni forma di violenza, al fine di tutelarne la sicurezza e la salute e garantire loro una residenza anagrafica con i diritti ad essa connessi, fungendo da riferimento per le pratiche in cui sia necessario fornire una residenza, oltre che per il ricevimento di comunicazioni con la possibilità della loro notifica alle persone, senza che venga reso noto il reale indirizzo del destinatario.

Roma, 16 maggio 2024